



COMUNE DI ROSOLINI

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI SIRACUSA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 31-08-2021

SESSIONE SEDUTA

OGGETTO:	DURATA CONCESSIONE AREE CIMITERIALI - MODIFICA ART.48 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE.
-----------------	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese di **agosto** in Rosolini, nella Residenza Municipale di
via Roma, 2 , alle ore 10:30

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giovanni Cocco nominato con D.P. n. 531/Gab del 12/03/2021, assistito dal Segretario
Generale Dott. Pierpaolo Nicolosi, adotta la seguente deliberazione, in sostituzione del **Consiglio
Comunale**

IL COMMISSARIO

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si allega alla presente per farne parte integrante;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della L.R. 48/91, nonché dell'attestazione di cui all'art. 13 della L.R. 44/91, così come modificato dalla L. R. n. 30/2000

RITENUTA la proposta de-qua meritevole di approvazione;

VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48;

VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44;

VISTA la L. R. n. 30/2000;

VISTO l'O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dichiarare l'immediata esecutività.



COMUNE DI ROSOLINI

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI SIRACUSA

OGGETTO:	DURATA CONCESSIONE AREE CIMITERIALI - MODIFICA ART.48 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE.
-----------------	---

PREMESSO che nell'ambito della gestione dei servizi cimiteriali, con deliberazione consiliare n.43 del 31/07/2019, è stata avviata la progressiva rielaborazione e integrazione del vigente del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;

CHE, in particolare, la durata delle concessioni delle aree cimiteriali risulta disciplinata dall'art.47 vigente Regolamento, approvato, nel rispetto della disciplina del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, con deliberazione di C.C. n.36 del 18/02/1992, prevedente una durata di anni 99, salvo rinnovo, per le tombe di famiglia o monumentali ed anni 50 dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso, per le concessioni individuali;

CHE il successivo art.48 del Regolamento prevede che le concessioni a **tempo determinato** di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla data di tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile prevedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, fermo restando che tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero;

CHE ancorché sia previsto il rinnovo per le concessioni di durata novanta novennale (art.47), nonché la possibilità di revoca di quelle a "tempo determinato" di durata eventualmente eccedente i 99 anni (art.48), il Regolamento non prevede alcuna disposizione in merito al rinnovo ed alla durata effettiva delle concessioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, aventi durata, come sopra indicato superiore ai 99 anni;

CHE in ogni caso, il più volte citato Regolamento stabilisce, incontrovertibilmente, che anche le concessioni aventi durata superiore ai 99 anni debbono intendersi a "tempo determinato" (art.48, co.1);

PRESO ATTO che, così come accertato dalla consultazione del repertorio delle concessioni cimiteriali, nel periodo antecedente l'entrata in vigore della sopracitata normativa (D.P.R. 803/1975 – D.P.R. 285/1990) questo Ente ha proceduto alla concessione di aree per tombe di famiglia o monumentali in forma perpetua o con durata indefinita, in assenza di espressa menzione del carattere perpetuo;

CONSIDERATO che la gestione dei siti cimiteriali è permeata dalla disciplina pubblicistica demaniale; ciò implica che, se nei confronti dei terzi lo ius sepulchri garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene, con la conseguenza che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento, tuttavia, nei confronti della pubblica amministrazione concedente esso costituisce un "diritto affievolito" in senso stretto, soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 9 dicembre 2013, n. 5635 e 5 novembre 2013, n. 4901);

CHE, seppure nella consapevolezza delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, la natura demaniale dei cimiteri contrasta con la perpetuità delle concessioni cimiteriali, finendo, viceversa, per occultare un vero e proprio diritto di proprietà sul bene demaniale (cimitero), che per sua natura è un bene pubblico, destinato a vantaggio dell'intera collettività;

CHE conseguentemente, l'utilizzo di tale bene in favore di alcuni soggetti - che è ciò che si verifica attraverso una concessione - deve necessariamente essere temporalmente limitato (anche stabilendo una durata prolungata nel tempo e rinnovabile alla scadenza), venendo altrimenti contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, al quale il bene verrebbe definitivamente sottratto (in termini, *T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 18 gennaio 2012 n. 70 e giurisprudenza ivi citata - TAR Sicilia Palermo, sez. III, 2 dicembre 2013, n. 2341 e TAR Puglia Lecce, sez. II, 31 gennaio 2014, n. 289*);

RAVVISATA la necessità di disciplinare organicamente, nel rispetto della natura demaniale dei cimiteri e del sopra citato richiamo all'art.48, la durata e le modalità di rinnovo delle concessioni cosiddette "perpetue" e/o aventi durata superiore ai 99 anni;

PRESSO ATTO che la richiamata modifica regolamentare risulta peraltro motivata - oltre che dalla necessità di uniformare la durata delle concessioni, garantendo, con l'esclusione di posizioni di privilegio, pari diritti a tutti i concessionari - da una progressiva insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno comune e dalla impossibilità oggettiva di provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero;

VISTO il testo vigente del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;

Per tutto quanto sopra,

SI PROPONE

- 1) di apportare al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale le seguenti modifiche:
 - a) **modificare** l'attuale testo dell'art. 48 nel modo seguente:

“1. Le concessioni di tombe di famiglia o monumentali, cosiddette “perpetue” o stipulate sulla scorta di regolamenti pregressi in assenza di esplicito riferimento alla durata, rilasciate in passato, trascorsi i 100 anni dal loro rilascio, si intendono scadute alla data dell’entrata in vigore del presente articolo, così come riformulato. Gli interessati aventi diritto, così come previsto dall’art. 47, co.1, potranno ottenere il rinnovo, previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. In sede di prima applicazione del presente articolo potrà essere richiesto un rinnovo sia di durata pari ad anni 50, previo pagamento di un canone ridotto pari al 50% di quello in vigore, successivamente alla prima scadenza le concessioni suddette ricadono sotto il regime ordinario.

2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla data di tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile prevedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

3. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990 e ss.mm.ii..”.
- 2) di dare mandato ai Servizi Cimiteriali dell'Ente e all'Ufficio Contratti di dare corso ad una ricognizione di tutte le concessioni che, in applicazione del nuovo testo dell'art.48 del Regolamento, risultano in scadenza individuando, con le modalità previste dal regolamento medesimo gli aventi diritto al rinnovo;
- 3) di dare ampia diffusione della presente modifica a mezzo di pubblicazione nel sito istituzionale e negli organi di stampa locale, nonché a mezzo di avviso affisso negli ingressi del Cimitero Comunale.

Il Responsabile del 5° Settore
(*Geom. Salvatore SPERANZA*)

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepiti
con L.R. 48/91 dell'art. 13 della L. R. n. 30/2000**

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, lì 30-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SPERANZA SALVATORE

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Rosolini, li 31-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to MODICA VINCENZO

Verbale fatto e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Giovanni Cocco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 31-08-2021 al 15-09-2021 con n. 1403 del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale

F.to LATINO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 31-08-21 per 15 giorni consecutivi (art. 11, 1° comma).

Rosolini, lì 16-09-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 31-08-2021 al 15-09-2021 a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[] che la stessa è divenuta esecutiva il 31-08-2021 decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

[x] che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Rosolini, lì 01-09-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo